



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Visti gli artt. 83 del d.l. n.18/2020, 36 del d.l. n.23/2020 e 3 del d.l. n.28/2020, nonché i DD.P.C.M. succedutisi, da ultimo quello in data 26.4.2020;

considerato che l'art. 36 sopra citato ha prorogato sino all'11 maggio 2020 il disposto dell'art. 83 del d.l. n.18/2020;

all'esito delle interlocuzioni svoltesi con i Presidenti di Sezione e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania;

sentita l'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Regione Siciliana, che ha espresso il proprio parere favorevole con missiva in data odierna;

visti i provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di Appello di Catania, d'intesa con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, in ordine alle limitazioni dell'accesso agli uffici giudiziari di Catania;

ritenuto che, in presenza della perdurante gravità della crisi sanitaria, che impone di limitare i contatti sociali e ridurre gli spostamenti e le presenze negli uffici, appare necessario, con riferimento all'attività giudiziaria non sospesa ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 del d.l. n.18/2020, sesto e settimo comma, emanare, ad integrazione o, ove incompatibili, a modifica delle precedenti disposizioni organizzative già impartite con i provvedimenti in data 9, 10, 11, 12, 17, 23 marzo e 4 e 16 aprile 2020 e con protocollo dei presidenti delle sezioni penali, approvato da questo Presidente in data 11 marzo 2020, ulteriori specifiche disposizioni e linee guida, relative alle modalità di accesso alle cancellerie, alla fissazione e trattazione delle udienze civili e penali ed alla trasmissione di atti con modalità telematiche, per il periodo successivo all'11 maggio 2020, come sottospecificate:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE CANCELLERIE
VALIDE FINO AL 31 LUGLIO 2020

È fatto obbligo a tutto il personale di portare la mascherina e guanti monouso in cancelleria e nelle aule.

L'accesso in cancelleria od ai punti informativi o di consegna/ritiro atti che saranno predisposti, è consentito, soltanto, a chi sia munito di mascherina e guanti monouso, limitatamente

- ai processi, sia civili che penali,

- ritenuti urgenti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, del D.L. n.18/2020 e successive modifiche;
- che saranno trattati dal 12 maggio al 31 luglio 2020, come meglio sottospecificati;
- ai procedimenti di volontaria giurisdizione ed ai procedimenti che più sotto saranno indicati;

solo per appuntamento e per fascia oraria, e dovrà essere preceduto da richiesta avanzata via mail o per telefono (agli indirizzi mail ed ai numeri telefonici già comunicati e pubblicati sul sito web dell'Ufficio) e confermata dalla cancelleria con invio al richiedente, via mail, di una comunicazione che indicherà la data e l'ora della fascia oraria di appuntamento; tale comunicazione, ad eccezione degli avvocati, dovrà essere esibita alle Forze di polizia che presidiano l'ingresso del Palazzo. Gli appuntamenti del giorno, recanti le generalità degli utenti non avvocati, saranno comunicati ogni mattina, a cura del preposto alla cancelleria o del suo sostituto, alle predette Forze di polizia.

Non sono ritenute urgenti le informazioni che gli avvocati potranno ricavare dall'autonoma consultazione telematica dei registri di cancelleria o dei portali, anche a pagamento, a ciò predisposti.

SETTORE PENALE

L'accesso alle cancellerie è limitato alle richieste di visionare atti relativi a procedimenti ritenuti urgenti ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n.11/2020, non autonomamente consultabili, come sopra indicati, nonché alle impugnazioni in scadenza nei quattordici giorni successivi al contatto telefonico o con mail, sempre previo appuntamento da richiedere e confermare come sopra specificato.

Le richieste di informazioni od ogni altra richiesta, relativa ai predetti procedimenti, dovrà essere avanzata via mail o per via telefonica cui potrà fare seguito, risposta con mail e, ove necessaria, la fissazione di appuntamento.

Si ribadisce che non sono ritenute urgenti le informazioni che gli avvocati potranno ricavare dall'autonoma consultazione telematica dei registri di cancelleria o dei portali, anche a pagamento, a ciò predisposti.

SETTORE CIVILE

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE CANCELLERIE

L'accesso alle cancellerie è limitato alle richieste di visionare atti relativi a procedimenti ritenuti urgenti ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del D.L. n.11/2020, non autonomamente consultabili informaticamente, come sopra indicati, sempre previo appuntamento da richiedere e confermare come specificato in premessa.

Sempre in relazione ai procedimenti urgenti, le richieste di informazioni saranno avanzate per telefono o via mail ai recapiti già comunicati per ciascuna cancelleria telefonica cui potrà fare seguito, risposta con mail e, ove necessaria, la fissazione di appuntamento.



Richiesta e ritiro di copie conformi e di atti con apposizione formula esecutiva

L'istante dovrà inviare la richiesta, con mail alla pec o alla peo indicata per ciascuna cancelleria, allegando all'istanza prova del pagamento, effettuato con versamento per via telematica, dei diritti di copia, ove dovuti

- **Quanto alle copie conformi di provvedimenti cartacei e non già telematici**, non prima di tre giorni ed entro dieci giorni lavorativi, le stesse saranno rinvenute sul polisweb ove la cancelleria avrà cura di caricarle previa scannerizzazione, salve diverse modalità concordate con la cancelleria;
- **Quanto agli atti con apposizione di formula esecutiva**, il richiedente contatterà la relativa cancelleria per mail o telefonicamente, ai recapiti già comunicati, per concordare data e ora del ritiro, con mail di riscontro. Qualora la richiesta venga inserita nel fascicolo telematico dall'avvocato, quest'ultimo provvederà ad avvisare la cancelleria con mail.

Regolarizzazione del deposito in originale del contributo unificato ove non telematico

Il deposito avverrà al momento della cessazione dello stato di emergenza decretato dalle Autorità governative.

La cancelleria, allo stato, non effettuerà alcuna richiesta di riscossione coattiva sino al 31 luglio.

Costituzione in giudizio ed atti introduttivi, copie di cortesia

Tutti i depositi degli atti saranno telematici come disposto dall'art.2, comma sesto, del d.l. n.11 dell'8 marzo 2020.

Allo stato è sospeso il deposito di copie di cortesia.

Ritiro fascicoli di parte

Solo nei casi urgenti (ad esempio, nel caso di prossima scadenza dei termini per udienza cartolare o per l'impugnazione del provvedimento), la richiesta sarà inoltrata soltanto per via telematica, con specifica indicazione della concreta urgenza dedotta. Sarà indicato il giorno, l'orario ed il luogo (cancelleria o differente luogo a ciò predisposto) in cui il richiedente potrà ritirare il fascicolo richiesto

Deposito relazioni ctu e atti di parte

Il deposito avverrà esclusivamente nella forma telematica, restando allo stato sospeso il deposito di copie di cortesia.

La riconsegna dei fascicoli di parte da parte del c.t.u. ed il giuramento, nei casi in cui lo stesso è differito all'espletamento del mandato, sarà rinviato alla cessazione dello stato di emergenza decretato dalle Autorità governative.

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI O SEZIONI

SECONDA SEZIONE CIVILE



Quanto alla **richiesta ed al rilascio di atti con apposizione di formula esecutiva** gli specifici numeri telefonici di riferimento sono i seguenti

09587319225

09587319228

QUARTA SEZIONE CIVILE

Quanto alla **richiesta ed al rilascio di copie conformi e di atti con apposizione di formula esecutiva**, lo specifico numero telefonico di riferimento è **095366172**

Settore fallimentare

1) certificati fallimentari:

- le richieste dovranno essere inviate insieme alla fotocopia del documento di identità alla peo o alla pec fallimentare;
- successivamente, trascorsi due giorni lavorativi, l'interessato dovrà contattare telefonicamente l'ufficio al nr. tel. 095366299 e concordare orario e data di ritiro.

2) mandati di pagamento:

- il curatore riceverà la comunicazione telematica da parte della cancelleria dell'emissione del mandato, firmato dal g.d. e inserito nel fascicolo telematico;
- il curatore fallimentare provvederà a formare una copia analogica - attestandone la conformità al documento informatico (art. 16 decies e undecies, d.l. 179\2012) - che potrà essere utilizzata presso l'istituto bancario (ove necessario producendo copia del presente decreto);
- successivamente sarà cura del curatore fallimentare provvedere al ritiro della documentazione in originale, cessato il periodo di accesso limitato agli uffici.

Per eventuali informazioni il curatore potrà contattare l'ufficio al nr. tel. 095366299. Il curatore fallimentare, nell'ipotesi residuale in cui dovesse richiedere la consegna del libretto di deposito intestato alla procedura, dovrà concordare telefonicamente il ritiro al n. 095366299 con ricevimento di mail di conferma.

3) rilascio copie relative alla sezione fallimentare: ferme restando le modalità sopra indicate, il richiedente dovrà concordare telefonicamente il ritiro al n. **095366174 o 095366410** con ricevimento di mail di conferma

QUINTA SEZIONE CIVILE

Per il ritiro di atti con apposizione formula esecutiva, quali le ordinanze di rilascio, e le convalide di sfratto, si confermano le disposizioni di carattere generale in precedenza indicate, con la specificazione che, poiché alcuni titoli postergano il rilascio a data distanza temporale, sarà data priorità ai soli casi urgenti, in cui rilascio è prossimo.

SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

L'accesso dell'utenza non abilitata al deposito telematico di atti e documenti ai servizi della volontaria giurisdizione è consentita, previo appuntamento via mail o telefonico ai recapiti già indicati per la presentazione di



- 1) istanze /ricorsi relativi ai procedimenti c.d. “eccettuati” di cui all’art. 83 comma 3 lett. a) e quindi, innanzitutto, i procedimenti di cui all’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (convalida TSO, definiti con decreto del GT) ed i procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza)
- 2) Ricorso per nomina di amministratore di sostegno, curatore e tutore
- 3) Presentazione di istanze di autorizzazione al compimento di spese straordinarie per esigenze sanitarie o comunque per l’effettuazione di prestazioni sanitarie
- 4) Presentazione di istanze di volontaria giurisdizione che non richiedono la comparizione delle parti e non possono essere presentate telematicamente.

L’utenza abilitata al deposito telematico di atti e documenti dovrà effettuarlo con tali modalità sempre limitatamente alle ipotesi sopra indicate.

Per le informazioni relative alle pratiche di competenza del **giudice tutelare**, lo specifico numero telefonico di riferimento è **095 366372**

È sempre autorizzato l’accesso della polizia municipale che debba depositare le richieste di convalida e proroga di trattamenti sanitari obbligatori

I depositi di atti da parte dei notai avverrà sempre previo appuntamento telefonico o telematico.

SETTORE ESECUZIONI

Sempre con riferimento ai procedimenti ritenuti urgenti dal d.l. n.11/2020 2020 o che saranno trattati nel periodo 12 maggio – 31 luglio,

- le certificazioni di cancelleria al pubblico (pendenza/non pendenza di procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari);
- il rilascio dei titoli in forma esecutiva e/o con attestazione di non proposta impugnazione (per la Conservatoria RR.II. ai fini della cancellazione di pregiudizi sugli immobili) ed il servizio relativo ai depositi giudiziari (libretti di deposito postali/bancari) e loro movimentazione (emissione mandati di pagamento).

saranno effettuati con le modalità indicate nella parte generale (richiesta via mail o telefonica, conferma e fissazione di appuntamento con mail).

Numeri telefonici per richieste specifiche

- 0957342445 informazioni di carattere generale cancelleria esecuzioni immobiliari, decreti di trasferimento;
- 0957342374 informazioni di carattere generale cancelleria esecuzioni immobiliari, mandati di pagamento depositi giudiziari;

- 0957342327 informazioni di carattere generale cancelleria esecuzioni mobiliari presso il debitore;
- 0957342328 informazioni di carattere generale cancelleria esecuzioni mobiliari presso terzi;
- 0957342338 informazioni di carattere generale cancelleria volontaria giurisdizione 6[^] civile;
- 0957342326 solo nell'ipotesi che alcun dei numeri sopra indicati non possa rispondere.

RILASCIO COPIE ED ARCHIVIO

- Le istanze di richiesta copie con formula esecutiva, conformi e passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari
- Le ricerche fascicoli con urgenza
- Perizie e traduzioni con urgenza

saranno oggetto di attenzione **solo nelle ipotesi di urgenza previste dal decreto legge n.18/2020 o legate alla trattazione di procedimenti nel periodo 12 maggio – 31 luglio** e devono essere richieste con le modalità sopra indicate all'indirizzo mail ed ai contatti telefonici già comunicati. Nello stesso modo saranno date indicazioni in ordine ai tempi e modalità di rilascio o di effettuazione del giuramento.

DECRETI INGIUNTIVI

Le richieste cartacee di esecutorietà ex art 647 c.p.c, 648 c.p.c e 653 cpc e la successiva consegna dell'eventuale originale depositato nonché la ricezione dei titoli in originale, che gli avvocati dovranno depositare su richiesta dei magistrati della IV sezione, saranno oggetto di attenzione **solo nelle ipotesi di urgenza previste dal decreto legge n.18/2020 o legate alla trattazione di procedimenti nel periodo 12 maggio – 31 luglio** e devono essere anticipate con le modalità sopra indicate all'indirizzo mail ed ai contatti telefonici già comunicati. Nello stesso modo saranno date indicazioni in ordine ai tempi e modalità di ricezione, di rilascio (tenuto dei tempi di lavorazione necessari) o di effettuazione del giuramento.

UFFICIO GRATUITO PATROCINIO

Potrà ricevere le istanze ed atti agli indirizzi p.e.c. o p.e.o. già comunicati e potranno ricevere richieste di informazioni oltre che con gli stessi mezzi anche per telefono al fine di concordare appuntamenti nei casi di assoluta necessità.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

- **Ufficio Recupero Crediti in materia penale ed in materia civile;**
- **Ufficio del Funzionario delegato**
- **Ufficio di Spese di giustizia**
- **Ufficio Schede**
- **Ufficio delle liquidazioni dei difensori d'ufficio**

potranno ricevere le istanze ed atti agli indirizzi p.e.c. o p.e.o. già comunicati e potranno ricevere richieste di informazioni oltre che con gli stessi mezzi anche per telefono al fine di concordare appuntamenti nei casi di assoluta necessità.

LINEE GUIDA SETTORE CIVILE NEL PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020

FISSAZIONE DEI PROCEDIMENTI E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Avuto riguardo alla diversità delle materie trattate da ciascuna sezione e alla pluralità dei riti applicati nelle stesse, è opportuna la diversificazione dei modelli organizzativi proposti, secondo lo schema di cui *infra*, anche in ragione delle condizioni logistiche operative di cui occorrerà tenere conto, a tutela oltre che dei magistrati, del personale addetto ai servizi di cancelleria, del foro e dell'utenza, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale minimo al fine di prevenire ogni pericolo di esposizione a contagio.

Oltre ai procedimenti non sospesi di cui all'art.83 comma 3 del d.l. n.18 del 2020, si procederà alla trattazione delle altre tipologie di procedimenti indicate segnatamente per sezione, limitando ad ipotesi eccezionali la trattazione mediante presenza fisica di parti e difensori, ferma restando la previsione – ove la trattazione in aula si rendesse imprescindibile - della celebrazione dell'udienza a porte chiuse ai sensi del c. 7 lett. e) dell'art. 83. L'ingresso nelle stanze/aule di udienza sarà consentito solo a coloro che indosseranno mascherina e guanti monouso

In relazione alle diverse modalità opzionabili, sostanzialmente udienza cartolare o telematica, ove non di presenza, andrà data preferenza alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h) (*“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*), previa adozione da parte del giudice relatore di apposito e tempestivo decreto volto alla attribuzione alle parti di un congruo termine per il deposito dei rispettivi scritti difensivi; provvedimento che la cancelleria comunicherà ai difensori delle parti costituite e inserirà nello “storico del fascicolo” con l'annotazione “trattazione scritta”.

Il giudice assegnerà alle parti congruo termine antecedente quello dell'udienza per il deposito telematico di note (della lunghezza massima indicativa di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5) contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti, autorizzate le parti, in via alternativa, al deposito di una nota congiunta.

In assenza delle note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza, con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere in ipotesi di procedimenti cautelari e di rinvio ex art. 309 c.p.c. in caso di giudizio di merito (in tal senso già le Linee Guida relative al periodo 9 marzo-15 aprile emanate in data 4 aprile 2020 n. prot. 1466/2020), tenuto conto che l'emissione tempestiva dei decreti di determinazione delle modalità di trattazione dei procedimenti consentirà ai difensori di attrezzarsi al fine di manifestare l'interesse alla trattazione del procedimento.

Solo con riferimento ai procedimenti cautelari, ai procedimenti camerati, ai procedimenti ex art. 702 bis e alle ATP (art. 669 e 669 bis c.p.c.), il decreto di fissazione dell'udienza a trattazione scritta, cd. cartolare, assegnerà un doppio termine alle parti per il deposito di note (della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5), articolato secondo quanto sarà indicato in detto decreto, anche sulla base delle indicazioni dei presidenti delle singole sezioni, in relazione alle dotazioni organiche dei presidi di cancelleria presenti e alla tempistica di accettazione delle buste telematiche oltre che alla urgenza ed alle peculiarità della vicende in esame; in tali casi, sarà cura del resistente costituirsi, comunque, fino a 6 giorni prima dell'udienza per ragioni di economia processuale, per evitare un ulteriore slittamento della trattazione in ipotesi di costituzione successiva, anche in ragione delle difficoltà operative connesse ai tempi di apertura delle buste telematiche.

Nelle ipotesi di cui alla alinea precedente, nel caso in cui la costituzione della parte resistente dovesse comunque avvenire, difformemente dalle indicazioni che precedono, direttamente il giorno della fissata udienza (con ogni avvertenza circa la possibilità del verificarsi di disguidi stante l'odierno obbligo di costituzione telematica per effetto della previsione di cui all'art. 83 c. 11 del d.l. n. 18/2020) verrà disposto il rinvio della trattazione con assegnazione di unico termine per note contenenti le sole istanze e conclusioni" (della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5).

Nei casi di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si procederà alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. f) (*"Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*).

La trattazione da remoto, mediante l'applicativo TEAMS messo a disposizione dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, in quanto implicante un notevole impegno di tempo e strumenti ancora in via di prima utilizzazione, avrà carattere residuale.

All'aggiornamento del fascicolo telematico dovrà darsi corso mediante l'acquisizione del verbale di trattazione cartolare -con il quale, alla data già fissata per l'udienza, si darà atto dell'avvenuto scambio e deposito (o meno) delle cc.dd. note di trattazione scritta- nonché del successivo provvedimento fuori udienza, ovvero del verbale di trattazione da remoto del procedimento.

In ragione della composizione dei presidi di cancelleria va previsto, sezione per sezione, un tetto massimo di procedimenti da trattare e di attività da espletare, onde consentire lo smaltimento da parte degli addetti dei flussi telematici, fermo restando che la parziale ripresa dell'attività giudiziaria è imprescindibilmente legata a un incremento della presenza in ufficio del personale di cancelleria, rispetto all'attuale, necessaria a curare gli adempimenti conseguenti alla comunque aumentata attività giudiziaria, e, in ultima analisi, resta condizionata da un'evoluzione positiva dell'attuale situazione sanitaria.

I procedimenti, con riferimento ai quali non sarà possibile lo svolgimento delle udienze, andranno rinviati a data successiva al 30 giugno p.v. a mente della lett. g) del comma 7 dell'art. 83 cit..

L'attestazione della "trattazione scritta" da parte dei Giudici Onorari come ricavabile dal verbale di udienza e dal deposito del conseguente provvedimento fuori udienza sarà rilasciata dal Direttore di cancelleria o suo delegato al fine della loro remunerazione sulla base delle risultanze dei registri informatici;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SPECIFICI SETTORI

SEZIONE I

Premessa l'interlocuzione con i due direttori di cancelleria, disponibili ad incrementare i presidi, incremento imprescindibile al fine di curare gli adempimenti che derivano dall'ampliamento dell'attività, la sezione si atterrà alle seguenti linee guida:

A. In relazione all'attività processuale gestita dalla cancelleria volontaria giurisdizione.

Si provvederà a rinviare a data successiva al 2 settembre 2020 i procedimenti trattati dalla Cancelleria della prima sezione, con le seguenti eccezioni e precisazioni.

Verranno trattati nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 i procedimenti "eccettuati" di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) e quindi, innanzitutto, i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (convalida TSO, definiti con decreto del GT) ed i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza). Le udienze si

svolgeranno in forma tradizionale non essendo le modalità alternative di cui al comma 7 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 compatibili con la comparizione personale di parti normalmente non rappresentate da avvocato.

Si provvederà nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 sulle istanze di volontaria giurisdizione che non richiedono la comparizione delle parti (come, ad esempio autorizzazioni del giudice tutelare o del tribunale; nomina curatore dello scomparso; nomina curatore speciale, etc.) essendo esse, di regola, esitate con decreto camerale, mentre si provvederà a differire a data successiva al 30 giugno 2020 le udienze in cui sia necessaria l'audizione del soggetto beneficiario di protezione (si pensi all'amministrazione di sostegno), differimento, questo, che sarà di regola accompagnato da un provvedimento di nomina di amministratore provvisorio che provveda alle attività indifferibili (soggetto che verrà dotato di poteri ancor prima del giuramento).

Quanto alle modalità di ripresa delle udienze di prima comparizione dei coniugi nelle cause di separazione (giudiziale o consensuale) e nei procedimenti di divorzio contenzioso, che richiedono la indispensabile comparizione personale delle parti, si provvederà di regola (e con le eccezioni di cui appresso) al differimento d'ufficio a data successiva al 2 settembre 2020, stante l'inadeguatezza di spazi che consentano il necessario distanziamento sociale e l'incompatibilità del rito con la trattazione dell'udienza ex art. 83, comma 7, lett. f) e lett h).

Si provvederà in particolare al differimento d'ufficio:

- dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nelle procedure di separazioni consensuali (in quanto l'accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza);
- dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nelle procedure di divorzio contenzioso (essendo di regola l'obbligazione alimentare già disciplinata con la separazione).

Con riferimento all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nelle procedure di separazione giudiziale, si provvederà a trattare nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020, le sole procedure nelle quali siano dedotte situazioni di urgenza evidente: questioni strettamente alimentari o situazioni nelle quali il differimento potrebbe produrre un "grave pregiudizio per le parti" (ad esempio, ove siano dedotte ipotesi di sottrazione di minore, di maltrattamenti, ovvero di comportamenti gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico della prole). La dichiarazione di indifferibilità sarà adottata o d'ufficio, nei casi di evidente urgenza, ovvero su istanza motivata anche di uno solo dei procuratori delle parti (istanza da depositare non oltre sette giorni prima dell'udienza).

Le udienze presidenziali nelle separazioni giudiziali "non urgenti", nel senso sopra indicato, saranno invece differite a data successiva al 2 settembre 2020, con provvedimento di cui i legali avranno tempestiva comunicazione.

L'udienza presidenziale nelle procedure di separazione giudiziale, che si svolgerà – nei precisati casi - nelle forme ordinarie, e quindi con la presenza dei coniugi e dei legali, induce a limitare il numero dei procedimenti da trattare per ciascuna udienza ad un massimo di n.10, suddividendo peraltro la



trattazione per rigorose fasce orarie (una ogni 30 minuti) da comunicare con congruo anticipo alle parti.

Al pari delle udienze presidenziali urgenti, nei procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. e nei procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che siano proposti in via anticipata (ossia prima che la causa transiti innanzi al giudice istruttore, perché in questo caso i procedimenti sono “lavorati” dalla Cancelleria delle Prima sezione e di essi si tratterà in seguito), le udienze nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020 saranno tenute nelle forme ordinarie, per fasce orarie.

L’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nelle procedure di divorzio a domanda congiunta, nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020, si svolgerà in modalità cartolare ai sensi della lettera h) del comma 7, dell’art. 83 citato, previa acquisizione (a seguito di decreto in tal senso del Presidente di sezione) in via telematica di un’apposita dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all’udienza di cui all’art. 4 comma 7 L. 898/70 e contestuale dichiarazione di conferma della volontà di sciogliere il vincolo. Con riferimento a tali procedimenti, rimane salvo in ogni caso il potere di fissare apposita udienza, ai sensi dell’art. 4 comma 8 L. 898/70, qualora il collegio rilevi che le conclusioni concordate dai genitori siano in contrasto con l’interesse dei figli minori. In tal caso l’udienza conseguentemente fissata avverrà nelle forme ordinarie e sarà calendarizzata per una data successiva al 2 settembre 2020.

Sempre in modalità cartolare ex art. 83, comma 7, lett. h), saranno trattati i procedimenti di modifica ex artt. 710 c.p.c. ed ex art. 9 legge divorzio 898/70, salvo che il giudice relatore designato non ritenga opportuna la comparizione personale e quindi la fissazione dell’udienza ordinaria.

In tutti i casi in cui si dispone la trattazione cartolare il giudice provvederà a depositare telematicamente il provvedimento che verrà comunicato via PEC agli avvocati.

B. In relazione all’attività processuale gestita della prima sezione e sezione specializzata protezione internazionale.

I Giudici della sezione provvederanno a rinviare a data successiva al 2 settembre 2020 i procedimenti trattati dalla Cancelleria della prima sezione, con le seguenti eccezioni.

Verranno trattati nel periodo 12 maggio /30 giugno con le modalità ordinarie (ed in caso di nuova iscrizione verrà fissata l’udienza di prima comparizione):

- i sub-procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. con riferimento all’udienza di comparizione delle parti;
- i sub-procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari con riferimento all’udienza di comparizione delle parti;
- i procedimenti ex art. 316 bis c.c. (concorso nel mantenimento della prole, di competenza del presidente di sezione);
- i procedimenti camerale regolati dalle disposizioni degli art. 737 e ss. c.p.c., in materia di figli naturali.

Per le udienze che si svolgeranno in modalità ordinaria, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, in ragione delle condizioni logistiche sezionali, ciascun magistrato limiterà le cause da trattare a n. 2 procedimenti per udienza. I procedimenti in esubero verranno smistati all'udienza più prossima compatibilmente con il detto limite di 2 procedimenti.

Verranno trattati nella modalità cartolare ex art. 83, comma 7, lett. h), i seguenti procedimenti

- gli ATP (di competenza del presidente di sezione);
- i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- i procedimenti cautelari, ivi comprese le sospensive del provvedimento amministrativo di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nei casi in cui essa non sia un effetto ope legis della proposizione del ricorso (in questi casi è previsto un subprocedimento a contraddittorio meramente cartolare, che si conclude con decreto);
- i procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. proposti in corso di causa, laddove si sia già svolta la comparizione personale delle parti (e sempre che non sia tuttavia necessario sentire le parti);
- i procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari proposti in corso di causa, laddove si sia già svolta la comparizione personale delle parti (e sempre che non sia tuttavia necessario sentire le parti);
- i procedimenti camerale regolati dalle disposizioni degli art. 737 e ss. c.p.c., in materia di figli naturali laddove si sia in presenza di una domanda congiunta o comunque si trovino in una fase che non richiede più l'interlocuzione con le parti personalmente;
- i procedimenti camerale regolati dalle disposizioni degli art. 737 e ss. c.p.c., in materia di protezione internazionale per i giudizi introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del DL 17.2.2017, n. 13;
- i procedimenti rito ordinario fissati per l'emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove di cui al settimo comma dell'art.183 c.p.c.;
- i procedimenti rito ordinario fissati per la precisazione delle conclusioni;
- i procedimenti giunti alla fase decisoria incoati con il rito sommario di cognizione (art. 702 bis e ss. c.p.c.) ivi compresi i procedimenti in materia di protezione internazionale pendenti alla data di entrata in vigore del DL 17.2.2017, n. 13;
- i procedimenti rito lavoro giunti alla fase decisoria, udienza di discussione (ad esempio opposizione a ordinanza ingiunzione);
- udienze già rinviate ex art. 181 o ex art. 309 c.p.c.

I procedimenti da trattare in modalità cartolare per ciascuna udienza saranno pari a non più di n. 10 (quelli in esubero venendo rifissati tenendo conto dell'anzianità di iscrizione a ruolo) di cui tendenzialmente n. 4 funzionali all'adozione di un provvedimento definitivo con precedenza alle cause di



iscrizione ultra quadriennale, nonché ai procedimenti cautelari o para-cautelari, in essi compresi i procedimenti in materia di figli naturali.

Verranno trattate con modalità da remoto ex art. 83 comma 7 lett - f) le procedure di convalida dell'espulsione, trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea, mediante la piattaforma Microsoft TEAMS con la Questura di Catania.

La modalità da remoto in videoconferenza ex art. 83 comma 7 lett - f) potrà inoltre essere adottata, nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020, in alternativa alle altre forme

- per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;
- ove il giudice la ritenga compatibile con la natura del procedimento e sempre che via sia l'accordo delle parti.

In tutti i casi in cui si dispone la trattazione cartolare o in videoconferenza il giudice provvederà a depositare telematicamente il provvedimento che verrà comunicato via PEC agli avvocati.

SEZIONE II - LAVORO

L'individuazione dei procedimenti che andranno trattati o rinviati nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 viene operata, in relazione alla macro area (previdenziale, lavoro, assistenziale), all'oggetto (licenziamenti, differenze retributive, altro) e allo stato del procedimento (prima udienza, fase istruttoria, fase decisoria)

Procedimenti da rinviare:

1. rinvio delle prime udienze c.d. Filtro a data successiva al 30 giugno 2020, considerato trattarsi di procedimenti di recente iscrizione (tendenzialmente risalente a tre/quattro mesi addietro) e tenuto conto della necessità di esperire alla presenza delle parti il previsto tentativo di conciliazione, per la tipologia del contenzioso e la stessa qualità delle parti, incompatibile con una trattazione sia pur da remoto, e con una trattazione sia pure a porte chiuse come da lett. e), e ciò non potendo evitarsi il crearsi di assembramenti nei corridoi e nelle aree comuni in ragione dell'elevato numero di procedimenti del tipo in discussione in sezione settimanalmente fissati;
2. rinvio a data il più possibile prossima alla cessazione del periodo sopra indicato – in quanto di risalente iscrizione – delle prime udienze di procedimenti in materia di lavoro, non fissati con decreto c.d. Filtro, in quanto antecedenti alla previsione di tale protocollo, e in materia di pubblico impiego, quanto alle prime essendo sempre opportuna, ove non necessaria, la comparizione delle parti con le problematiche già espresse al punto che precede, quanto alle seconde considerato che spesso le P.A. sono difese a mente dell'art. 417 bis c.p.c. da funzionari, che è ipotizzabile essere soggetti alla disciplina del lavoro agile e multiperiodale, quando non in ferie, secondo le direttive dei Direttori Generali;
3. rinvio degli ATP considerato trattarsi di procedimenti implicanti sempre non solo il conferimento dell'incarico ed il giuramento dei consulenti tecnici

d'ufficio – cui potrebbe porsi rimedio mediante provvedimento di conferimento telematico del mandato e giuramento alla data di deposito della relazione – ma innanzitutto l'espletamento di indagini cliniche e strumentali sulla parte ricorrente, incompatibili allo stato con le misure di distanziamento sociale adottate dal governo e con la condizione critica del SSN; medesimo trattamento subiranno pertanto i procedimenti di opposizione ad ATP ove nella fase di conferimento di incarico e giuramento del CTU;

4. rinvio di tutti i procedimenti, relativi ad ogni macroarea, ivi compresi i procedimenti c.d. Fornero se in fase istruttoria e dunque laddove fissati per assunzione di comparizione parti, interrogatorio formale ed escussione testi;

Procedimenti da trattare:

1. tutti i procedimenti già in precedenza non sospesi come da LINEE GUIDA concordate con il locale COA del 11 aprile u.s. secondo le previste modalità;
2. i procedimenti rinviati per bonario componimento in modalità cartolare ex art 83 c. 7 lett. h), con invito alle parti al deposito di verbale di conciliazione – anche in forma di formulazione di proposta e successiva accettazione, sia pure con sottoscrizione dei soli procuratori muniti di mandato ex art. 185 c.p.c. - atto avente valenza di riconoscimento di debito al fine di un eventuale successivo ricorso monitorio – per la definizione della controversia con sentenza di cessata materia del contendere;
3. tutti i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i procedimenti di opposizione ad ATP fissati per la prima udienza, in modalità cartolare ex art 83 c. 7 lett. h) trattandosi di controversie per lo più documentali;
4. tutte le controversie fissate per l'assunzione delle determinazioni istruttorie in modalità cartolare ex art 83 c. 7 lett. h) con adozione fuori udienza del provvedimento assunto in riserva;
5. tutte le controversie in decisione, relative a tutte le macroaree, in modalità cartolare ex art 83 c. 7 lett. h), e con possibilità di delega ai GOT secondo le linee guida già vigenti in sezione sul punto;
6. procedimenti monitori.

Saranno oggetto di trattazione, al netto dei rinvii secondo i criteri, sì come sopra precisati e dei procedimenti delegati ai GOT, un numero di procedimenti per udienza non superiore a 15.

Modalità di trattazione

Si adotteranno in via concorrente gli strumenti indicati alle lett. e), f), g) ed h) della richiamata disposizione.

Valutazione della compatibilità della trattazione cartolare con il rito del lavoro, specie quanto alla sospensione allo stato della lettura del dispositivo e/o della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c.

Si ritiene di potere adottare una interpretazione estensiva della disposizione dell'art. 83 c. 7 lett. h).

L'articolo non considera specificamente le udienze di lavoro, dovendo concludersi all'evidenza nel senso che siano state considerate alla stregua di "udienze civili"(in tal



senso anche il provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Catania del 20 marzo 2020).

Pacifico pertanto, per quanto prima esposto che debba trovare applicazione anche al processo del lavoro la disposizione dell'art. 83 lett. h), non è tuttavia peregrino porsi la questione di cui all'oggetto.

Deve ritenersi che l' art 83 abbia introdotto una deroga temporanea alle regole del rito del lavoro, consentendo l'adozione del dispositivo fuori udienza in ragione della primaria esigenza di sicurezza sulla salute, ben potendo la redazione del dispositivo e ove ritenuto della motivazione, e il suo deposito tramite PCT nella stessa giornata della trattazione della udienza cartolare, da intendersi equipollente in via straordinaria alla lettura del dispositivo.

In tal senso depone peraltro l'interpretazione dell'art. 83, comma 7 lettere f) e h).

È fondamentale tener conto della distinzione compiuta dal legislatore tra l'ipotesi di cui alla lettera f), ove si fa riferimento alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e nelle quali è previsto lo svolgimento delle stesse mediante collegamenti da remoto, e quella di cui alla lettera h), ove si fa riferimento alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e nelle quali è previsto lo svolgimento delle stesse mediante scambio e deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione "fuori udienza" del provvedimento del giudice.

La distinzione compiuta tra udienze ove non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (così ad es. nei procedimenti di separazione, e all'udienza di discussione lavoro per il tentativo di conciliazione) e udienze ove invece è prevista la sola partecipazione dei difensori delle parti, come quelle in cui la causa deve essere decisa, induce a concludere nel senso che queste ultime, possono essere svolte secondo la richiamata modalità cartolare, in "*deroga alle previsioni dettate dal codice di procedura civile*" con adozione del provvedimento fuori udienza; forma questa che all'evidenza dispensa dalla lettura del dispositivo e nel caso di sentenza ex art. 281 sexies o ex art. 429 c.p.c. delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sentenza che sarà depositata comunque il giorno stesso della data di udienza sì come fissata.

La redazione del verbale di udienza telematico e cartolare:

Sono predisposti modelli sezionali di provvedimenti di determinazione delle modalità di trattazione, di rinvio e dei verbali, secondo le forme di cui all'art. 83 c. 7 lett. f) ed h).

Il conseguente coordinamento delle attività dei GOT: adeguamento alle linee sezionali.

Sarà cura del Presidente in collaborazione con il magistrato delegato, dott. Cupri, trasmettere specifiche linee guida conformi alla prassi sezionale ai GOT, che alle stesse si atterranno, all'esito della adozione da parte del Capo dell'Ufficio del provvedimento di sua competenza onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale allo stato del tutto sospesa.

SEZIONE III

Nel periodo in esame, saranno trattati fino a un massimo di 10 fascicoli per udienza e, in ordine di priorità, saranno trattati:

- i procedimenti non sospesi ai sensi dell'art.83, terzo comma, lett.a) del richiamato d.l. n.18 del 2020 (ivi compresi quelli per i quali il giudice procedente riterrà di dichiarare l'urgenza ai sensi dell'ultimo inciso della disposizione);
- i procedimenti cautelari (e fattispecie analoghe, quali sospensioni della esecutività di provvedimenti e titoli);
- i procedimenti possessori;
- i procedimenti di accertamento tecnico a fini conciliativi (art.696 bis cpc);
- i procedimenti già rinviati per trattative di bonario componimento;
- i procedimenti già fissati a precisazione delle conclusioni (ovvero a discussione della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. o –comunque- per la decisione in udienza);
- i procedimenti incoati col rito sommario di cognizione;
- i procedimenti da trattarsi col rito camerale;
- i procedimenti fissati per l'emissione dell'ordinanza istruttoria di cui al settimo comma dell'art.183 c.p.c.,

I procedimenti di cui sopra saranno trattati, preferibilmente, con le modalità previste alla lett.h) del co. 7 dell'art. 83 del d.l. n.18 del 2020, ovvero, secondo quanto regolato con provvedimenti ministeriali, con le modalità previste alla precedente lett.f) del medesimo comma.

Per i profili applicativi di dette modalità di trattazione si rinvia a quanto previsto nelle "disposizioni comuni a tutte le sezioni civili" contenute nel provvedimento trasmesso con nota prot.n.1466/2020-I del 4 aprile u.s..

Si adotteranno modelli di decreto di comunicazione alle parti delle modalità di "svolgimento dell'udienza civile che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice", distinti per tipologia di situazione processuale, adattabili ad eventuali diverse esigenze.

I restanti procedimenti da chiamarsi alle udienze previste nel detto periodo (cause in prima comparizione; trattazione incompatibile con le imposte misure di distanziamento sociale, come per l'assunzione di interrogatorio formale o di prova testimoniale o la comparizione personale delle parti per tentativo di conciliazione giudiziale) saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, tenuto conto dei rispettivi carichi d'udienza, entro i termini della ragionevole durata del processo e nel rispetto dei criteri di priorità fissati nel vigente programma di gestione dei procedimenti civili.

Saranno altresì trattati i procedimenti monitori e, nei limiti in cui non richiedano la comparizione di parte ricorrente o delle parti processuali, i procedimenti di volontaria giurisdizione.

I giudici onorari addetti alla sezione applicheranno, per quanto compatibili, le superiori linee guida.

SEZIONE IV – TRIBUNALE DELLE IMPRESE



Settore Civile

Si rappresenta la possibilità di adottare in via concorrente gli strumenti indicati alle lett. e), f), g) ed h) della richiamata disposizione, con i distinguo e le precisazioni che seguono:

- 1) rinvio delle prime udienze a data successiva al 10 settembre 2020, considerato trattarsi di procedimenti di recente iscrizione (tendenzialmente risalente a tre/quattro mesi addietro), per la tipologia del contenzioso, incompatibile con una trattazione sia pur da remoto, e con una trattazione sia pure a porte chiuse come da lett. e), e ciò non potendo evitarsi il crearsi di assembramenti nei corridoi e nelle aree comuni in ragione dell'elevato numero di procedimenti del tipo in discussione in sezione settimanalmente fissati;
- 2) rinvio a data successiva al 30.6.2020 di tutti i procedimenti, se in fase istruttoria (e dunque laddove siano fissate udienze per assunzione di comparizione parti, interrogatorio formale ed escussione testi) ovvero per attività allo stato incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, considerate altresì le condizioni logistiche della sezione;
- 3) trattazione di tutti i procedimenti già in precedenza non sospesi con le modalità su individuate;
- 4) trattazione dei procedimenti rinviati per bonario componimento in modalità cartolare ex art 83 c. 7, lett. f), con invito alle parti al deposito di verbale di conciliazione – anche in forma di formulazione di proposta e successiva accettazione, sia pure con sottoscrizione dei soli procuratori muniti di mandato ex art. 185 c.p.c. - atto avente valenza di riconoscimento di debito al fine di un eventuale ricorso monitorio – per la definizione della controversia con sentenza di cessata materia del contendere. Nel caso in cui le parti chiedano ulteriore rinvio, oppure diano atto del mancato raggiungimento dell'accordo ed insistano nelle rispettive istanze o decidano di non comparire (rectius: non depositare note a verbale) verrà disposto ulteriore rinvio.

La prevista possibilità di disporre i suddetti rinvii a data successiva al 30.6.2020 potrà essere derogata in base alla prudente valutazione dei giudici, ove la trattazione del singolo procedimento, in base all'incombente processuale, renda possibile una trattazione, ricorrendo alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e f).

Modalità di trattazione.

Per le udienze da trattare in tale periodo si applicherà – in via preferenziale - l'art. 83 co. 7 del d.l. 17.03.2020 n. 18 lett. h).

Si inseriscono delle ipotesi a titolo meramente esemplificativo:

- procedimenti camerali in materia di volontaria giurisdizione;
- ATP e procedimenti ex art. 702 c.p.c.;
- udienze di trattazione all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.;
- udienze di precisazione delle conclusioni;
- udienze di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
- udienze fissate per consentire trattative tra le parti;
- udienze fissate nei procedimenti cautelari, ai fini della sospensiva o altro.

Il provvedimento sarà comunicato dalla cancelleria alle parti.

Individuazione di un tetto massimo di procedimenti per udienza in ipotesi di udienze telematiche e comunque dell'adozione di un sistema misto di trattazione (telematico/cartolare)

Saranno oggetto di trattazione, al netto dei rinvii secondo i criteri sopra precisati e dei procedimenti delegati ai GOT, un numero di procedimenti per udienza non superiore a 15 per ciascun giudice del settore civile\sezione imprese.

La redazione del verbale di udienza telematico e cartolare: creazione di modelli sezionali; l'adozione di provvedimenti di trattazione secondo le forme di cui all'art. 83 c. 7 lett. f) ed h) e di rinvio uniformi;

I rinvii, i provvedimenti per la trattazione cartolare o da remoto, saranno disposti secondo modelli uniformi sezionali, così come tendenzialmente uniformi saranno essere i modelli dei verbali di udienza.

Il conseguente coordinamento delle attività dei GOT: adeguamento alle linee sezionali.

Il Presidente ed il magistrato delegato alla collaborazione nel coordinamento dei GOT, dott. Marino, avranno cura di trasmettere ai GOT, all'esito della adozione da parte del Capo dell'Ufficio del provvedimento di sua competenza, specifiche linee guida conformi alla prassi sezionale onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale allo stato del tutto sospesa, valorizzando le due modalità previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e g).

Settore Fallimentare

Depositi telematici

Si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili;

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali allo stato sospesi.

I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto – concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati (fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail).

A discrezione del singolo Giudice Delegato il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS. La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

Procedimento prefallimentare

L'art. 10 del d.l. 23\20 prevede "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei

provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Conseguentemente i detti ricorsi depositati successivamente al 9.3.2020 e sino al 30 giugno 2020 saranno dichiarati improcedibili, senza convocazione delle parti.

Per i ricorsi depositati in epoca antecedente al 9.3.2020 verrà adottata la modalità telematica da remoto di udienza.

Altre procedure concorsuali

Analogo indirizzo verrà adottato per la trattazione dei concordati preventivi e degli altri procedimenti di regolazione della crisi, oltre che dei concordati fallimentari, per i quali, di volta in volta, si valuterà, secondo compatibilità, l'adozione delle modalità alternative di trattazione telematica da remoto o scritta.

Attività di apposizione dei sigilli e inventario

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

Le attività di inventario sino al 30 giugno 2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

Attività di stima dei beni

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 30 giugno 2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data del 30 giugno 2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

Attività di custodia dei beni

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.).

Segnerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.



Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Procedimento di verifica - tempestiva e tardiva - dello stato passivo

Tenuto conto dell'impossibilità di valutare ex ante in maniera relativamente affidabile l'impegno che ciascuna verifica richiede in termine di numero di creditori, di complessità delle tematiche affrontate e, quindi, dell'impossibilità di prevedere modalità e orari di trattazione con udienza da remoto e non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta le verifiche dello stato passivo sono sospese sino al 30 giugno 2020 ex art. 80, d.l..

Procedimento di opposizione allo stato passivo

Verranno trattate, ove possibile, con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, c. 7°, lett. h).

Vendite fallimentari

Sono sospese tutte le vendite fino al 30 giugno 2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere – previa autorizzazione del g.d. da richiedere con urgenza - a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Per le vendite davanti al curatore o davanti al g.d.:

- in caso di non pubblicazione, si invita a riprogrammare le vendite secondo le successive indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio;
- in caso di intervenuta pubblicazione la sospensione verrà pubblicata a cura del curatore sul PVP;
- in caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire le cauzioni versate e di provvedere alla relativa pubblicazione sul PVP.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione (con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare).

Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

Decreti e atti pubblici di trasferimento

Si provvederà in punto di emissione dei decreti di trasferimento (per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall.), nonché dei decreti epurativi ex art. 108 L.F. e alla stipulazione degli atti pubblici di trasferimento degli immobili (per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 2, l. fall.).

Procedimento di approvazione del rendiconto

Saranno regolarmente tenute con udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f).



I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento già fissato e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie, attesa la maggiore complessità gestionale di tale modalità telematica.

Procedimento di approvazione dei piani di riparto

Verranno ordinariamente trattati, non essendo attività giurisdizionale per la quale è prevista un'udienza;

Procedimenti di reclamo ex artt. 26 e 36 l.f.

Saranno regolarmente tenuti con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, c. 7°, lett. h).

Ordini di liberazione e rilascio immobili

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino al 30 giugno 2020.

Mandati di pagamento

Si rinvia alla circolare del Presidente di sezione del 2.4.2020 - Emergenza COVID-19 - riorganizzazione procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e l'effettuazione con procedura telematica dei pagamenti presso gli istituti bancari e gli uffici postali – trasmissione nuove modalità di richiesta dei mandati di pagamento -;

Procedimento camerale ai sensi dell'art. 37 l.f.

Verranno tenute con modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h).

Tanto premesso, si riassumono le seguenti modalità di trattazione distinte per tipologia procedimentale:

A) Modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020 in relazione ai seguenti procedimenti, ove compatibile:

- i. procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art.162, 173, 179 e 180 l.f.;
- ii. procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- iii. procedimenti di opposizione allo stato passivo, là ove non sia necessaria l'istruttoria orale;
- iv. procedimenti di reclamo ex art. 26 e 36 l.f.;
- v. procedimento di cui all'art. 37 l. fall.;


Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui ai superiori punti i. e ii. potrà essere garantito vuoi con l'invio degli atti tramite console PM, vuoi tramite invio di pec da parte della cancelleria.

Analoga comunicazione sarà effettuata anche all'avvocato.

I Giudici relatori valuteranno, in relazione ai procedimenti di cui al superiore punto iii. – opposizione stato passivo - già fissati per la trattazione nel periodo 11/05-30/06/2020, la possibilità della loro trattazione scritta ovvero, in caso negativo, disporranno un differimento a data successiva al 30/06/2020 ai sensi dell'art.83 co.7 lett.g) d.l.18/2020.

B) Udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f) di 18/2020 in relazione ai seguenti procedimenti:

- i. Procedimento prefallimentare;
- ii. Procedimento di approvazione del rendiconto;
- iii. altre procedure concorsuali, ove compatibile;



I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento di cui ai superiori punti i. e ii. già fissati e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie al fine di evitare sovraffollamento nei locali della sezione.

C) Rinvio dei procedimenti civili ai sensi dell'art.83 co.7 lettera g) d.l. 18/2020

Le udienze di verifica dello stato passivo saranno rinviate a data successiva al 30/06/2020.

Rimane salva la facoltà per il curatore di segnalare al Giudice delegato eventuali urgenze di esame di stati passivi in data anteriore e per il Giudice delegato di anticiparne di conseguenza la trattazione.

SEZIONE V

Si tratteranno i procedimenti fino ad un massimo di n. 10 per udienza con il seguente ordine di priorità:

- procedimenti non sospesi di cui all'art. 83 comma 3° lett. a) DL n. 18/2020;
- procedimenti cautelari e similari (procedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva di titoli giudiziali);
- procedimenti ex art. 696 cpc ed art. 696 bis cpc;
- procedimenti già fissati ad udienza di precisazione delle conclusioni o da assumersi in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc;
- procedimenti fissati per le determinazioni istruttorie ex art. 183 cpc;

I detti procedimenti saranno trattati preferibilmente con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) tenendo comunque conto della compatibilità della modalità di trattazione cartolare con la complessità dei conseguenti necessari adempimenti.

I restanti procedimenti da chiamarsi alle udienze previste nel detto periodo (cause in prima comparizione; trattazione incompatibile con le imposte misure di distanziamento sociale, come per l'assunzione di interrogatorio formale o di prova testimoniale o la comparizione personale delle parti per tentativo di conciliazione giudiziale) saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Tenuto conto delle ragioni inerenti al divieto di affollamento ed all'esigenza di mantenere adeguate distanze interpersonali, i procedimenti per convalida di sfratto per morosità e finita locazione, connotati dalla necessità di procedersi nelle forme *ordinarie* in ragione del diritto dell'intimato di comparire personalmente, saranno ricalendarizzati, anche in considerazione della disposta sospensione delle procedure esecutive (art. 103 comma 6° DL 17 marzo 2020 n. 18), a far data dall'1 luglio 2020.

La ricalendarizzazione avverrà con decreto telematico del Giudice designato secondo l'ordine di iscrizione a ruolo in gruppi di 6 procedimenti per ciascuna delle udienze settimanali tabellari (lunedì e mercoledì).

Non essendo, a tal fine, ipotizzabile alcuna adeguata forma di pubblicità, comunque compatibile con il diritto alla privacy, sarà necessario procedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto di intimazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 660 cpc in favore dell'intimato, cui è preclusa, a causa delle limitazioni di accesso agli uffici giudiziari, ogni formale conoscenza *altra* dell'udienza di rinvio.



Dovendosi disciplinare l'accesso del pubblico in una situazione logistica connotata dalla contiguità e dalla ristrettezza delle aule di udienza e dalla angustia del corridoio di accesso, si impone l'adozione delle seguenti fasce di orario per i Giudici che operano al primo piano, lato destro: la dott.ssa Codecasa e la dott.ssa Di Bella *chiameranno* i procedimenti nella fascia oraria 9-11, il dott. Cariolo ed il dott. Cataldo *chiameranno* i procedimenti nella fascia oraria 11/13. Eguale necessità non si ravvisa quanto al dott. Artino Innaria, la cui aula di udienza è isolata al secondo piano, lato sinistro, al quale è comunque rimessa l'opportunità di valutare l'istituzione di fasce orarie.

Il Presidente ed il magistrato delegato alla collaborazione nel coordinamento dei GOT, avrà cura di trasmettere ai GOT, all'esito della adozione da parte del Capo dell'Ufficio del provvedimento di sua competenza, specifiche linee guida conformi alla prassi sezionale onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale allo stato del tutto sospesa, valorizzando le modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e g).

SEZIONE VI

Oltre ai procedimenti non sospesi di cui all'art.83 comma 1 del d.l. n.18 del 2020 – come individuati nelle linee guida valedoli sino all'11 maggio 2020, da ultimo adottate dal Presidente del Tribunale in data 16 aprile 2020 - i giudici della Sesta Sezione tratteranno i procedimenti appresso individuati, in numero non superiore a 15 per udienza ed in ordine di priorità.

Detti procedimenti saranno trattati con le modalità previste alla lett.h) del settimo comma dell'art.83 del d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare, compatibile con l'attività tipica della maggior parte delle udienze in cui si articola il processo esecutivo e quello di volontaria giurisdizione nonché con alcune tipologie di udienze dei procedimenti contenziosi) ovvero, laddove ritenuto opportuno dal giudice, con le modalità di trattazione da remoto, ai sensi del comma 7[^] la lett. f) del citato art. 83.

Il Presidente del collegio, nei procedimenti di reclamo, il Giudice dell'esecuzione ovvero il Giudice istruttore, disporranno con apposito decreto l'utilizzo di una delle suddette modalità di trattazione.

In via meramente residuale, se non eccezionale, potrà essere disposta la celebrazione dell'udienza secondo modalità ordinarie, ma in applicazione dell'art.83, comma 7 lett. e) del d.l. 18/2020, ossia a porte chiuse e con la previsione di fasce orarie distinte per ciascuna udienza, onde evitare assembramenti nei corridoi e nelle aree comuni, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Procedimenti di cui si prevede la trattazione nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020

I) Procedure esecutive immobiliari, mobiliari ed esattoriali

- udienze fissate ex art. 596 c.p.c. per l'approvazione del piano di riparto;
- udienze fissate per le determinazioni in merito alla estinzione (es. 631 c.p.c. / 631 bis c.p.c.) ovvero alla chiusura anticipata (es. art. 164 bis disp. att. c.p.c./improcedibilità per inattività delle parti) della procedura esecutiva.
- udienze dei pignoramenti presso terzi;

- udienze fissate nell'ipotesi di mancata dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c., in tali casi il G.E. nel disporre la trattazione scritta potrà precisare che il terzo è dispensato dal comparire all'udienza, potendo rendere la dichiarazione al difensore del creditore o costituendosi telematicamente;
- udienze del subprocedimento ex art. 549 c.p.c. (relativo alle contestazioni insorte sulla dichiarazione resa dal terzo);
- udienze relative a procedimenti pendenti per esecuzione in forma specifica ex art. 612 c.p.c. (anche laddove sia già stato nominato il CTU);
- udienze per assegnazione di somme relative a procedimenti di pignoramento mobiliare presso il debitore;
- udienze fissate a seguito di deposito di opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. nonché ex art. 57 DPR 602/73 per l'esame delle istanze cautelari nonché dei reclami di natura cautelare e di volontaria giurisdizione.

II) Giudizi di cognizione

- udienze di trattazione all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e delle eventuali repliche ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 3 c.p.c.;
- udienze di precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. (attribuendo priorità ai procedimenti di più risalente iscrizione);
- udienze fissate per trattative di bonario componimento;
- udienze già rinviate per mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.;
- udienze fissate per istanze cautelari o per provvedimenti di inibitoria;

III) Procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012

- udienze fissate per l'esame della relazione definitiva sulla fattibilità della proposta di Accordo con i creditori ovvero fissate per la valutazione delle osservazioni relative alla proposta di Piano del Consumatore.

I procedimenti già fissati per le singole udienze che risulteranno in esubero rispetto al numero massimo sopra indicato nonché quelli per i quali non ricorrono i presupposti di legge per la trattazione scritta prevista dal co.7 lett. h), nè per la trattazione in videoconferenza da remoto, ai sensi del co. 7 lett. f) dell'art. 83 d.l. n. 18/20 e, comunque, le udienze nelle quali siano previste attività incompatibili con le misure di distanziamento sociale (come comparizione personale delle parti ed assunzione di mezzi di prova), tenuto conto delle condizioni logistiche della sezione saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, tenendosi conto dell'anzianità di iscrizione dei singoli procedimenti, della tipologia delle attività da svolgere e del carico di ruolo di ciascun giudice.

Il Presidente curerà la trasmissione ai GOT, all'esito della adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente del Tribunale, delle presenti linee guida onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale – in applicazione di quanto sopra previsto ed in continuità con le previsioni tabellari e le prassi di sezione - valorizzando le due modalità previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e g) del citato d.l. 18/2020.

I provvedimenti per la trattazione cartolare o da remoto, potranno essere adottati secondo i modelli uniformi di sezione appositamente predisposti e resi disponibili per tutti i magistrati della sezione, in ogni caso suscettibili di adattamento alle singole fattispecie.



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI

Si confermano, per quanto non diversamente disposto di seguito, i decreti organizzativi emessi dal Presidente di sezione in data 20 marzo 2020 (per le procedure esecutive immobiliari) e 23 marzo 2020 (per le procedure esecutive mobiliari).

Ad integrazione e conferma dei suddetti decreti, dovendosi tener conto delle straordinarie restrizioni alla circolazione delle persone (artt. 1 e 2, DPCM 11 marzo 2020 e successivi), si dispone quanto segue.

COLLOQUI CON I PROFESSIONISTI E GLI AUSILIARI

I colloqui in tribunale dei professionisti delegati, degli ausiliari, dei gestori e liquidatori delle crisi da sovraindebitamento e - in generale - dei professionisti con i giudici dell'esecuzione sono sospesi – allo stato - sino alla data del 30 giugno 2020.

In presenza di esigenze di colloquio, connotate da concreta ed effettiva urgenza, i suddetti professionisti potranno contattare, per posta elettronica i magistrati, avendo cura di inserire nell'oggetto: "comunicazione urgente", ferma restando la necessità della successiva formulazione dell'istanza telematica.

Se del caso, ove ritenuto dal G.E. il colloquio potrà essere effettuato in video conferenza, con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

ATTIVITÀ DI STIMA DEGLI IMMOBILI

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di verifica della documentazione inserita nel fascicolo telematico, nonché a richiedere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, laddove ottenibile con modalità telematica, dovendosi invece considerarsi esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso diretto presso i Pubblici Uffici.

Allo stato e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in premessa, lo stimatore sarà esonerato dall'effettuare accessi presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del G.E. e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute e delle direttive fornite dai Consigli dell'ordine di appartenenza.

ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI

Allo stato e sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti indicati in premessa, sono sospesi i sopralluoghi di custodi presso gli immobili pignorati, ove non motivati dalla necessità di scongiurare un pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile.

I custodi potranno proseguire nello svolgimento delle attività di custodia ed eventuale amministrazione dei beni, in quanto compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (riscossione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.).

I custodi segnaleranno al G.E., mediante deposito telematico (cui si potrà apporre il previsto avviso d'urgenza) le sole problematiche connotate da effettiva e comprovata urgenza per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

ORDINI DI LIBERAZIONE IMMOBILI.



Sino al 30 giugno 2020 sono altresì sospesi, ai sensi dell'art. 103, 6[^] comma, D.L.n.18/2020, tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. a tutte le procedure pendenti.

VENDITE IMMOBILIARI

Ad integrazione e modifica di quanto previsto con il decreto emesso dal Presidente di sezione in data 20 marzo 2020, si dispone quanto segue:


1. In tutte le procedure di vendita nelle quali risulti fissata entro il giorno 11 maggio 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, le vendite sono sospese e, quindi, tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;
2. In tutte le procedure di vendita nelle quali risulti fissata sino al 31 agosto 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, sono sospese le attività propedeutiche alla vendita (deposito delle offerte, visita degli immobili, etc.), anche tenuto conto delle attuali eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone - dovute all'emergenza epidemiologica - e dell'impossibilità di garantire, per la necessità di contatti con un numero imprevedibile di persone, agli ausiliari del giudice ed ai terzi il rispetto di imprescindibili regole precauzionali igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica; di conseguenza le vendite fissate entro il 31 agosto 2020 non potranno essere esperite e, ove già depositate offerte, le cauzioni dovranno essere restituite.
3. Per le medesime ragioni di cui al punto che precede - suscettibili di pregiudicare la libera partecipazione alle attività propedeutiche alle vendite da parte dei potenziali interessati - si dispone che i professionisti delegati procedano alla fissazione di nuove vendite solo dopo la cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non prima dell'1 settembre 2020.
4. Per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso ai sensi dell'art. 83, 1[^] comma, del Decreto legge n. 18/2020;
5. In tutte le ordinanze di delega ex art. 591 bis c.p.c. è sospeso il termine di sei mesi per l'esperimento della prima vendita;
6. I gestori incaricati delle vendite non accetteranno il deposito di offerte cartacee in relazione alle vendite sospese e non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito.

Si raccomanda agli ausiliari il rigoroso rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie prescritte dalle autorità competenti al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto; a tal fine, l'interlocuzione con le parti e con gli offerenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare la compresenza di più soggetti in luoghi ristretti e mantenendo le distanze prescritte.

VENDITE DI BENI MOBILI

Ad integrazione e modifica di quanto previsto con il decreto emesso dal Presidente di sezione in data 23 marzo 2020, si dispone quanto segue:

1. In tutte le procedure di vendita, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto, nelle quali risulti fissata entro il giorno 11 maggio 2020 la data per la deliberazione sulle offerte, le vendite sono sospese e, quindi,



tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di indicare una data certa per la ripresa delle operazioni di vendita, le cauzioni andranno restituite agli offerenti;

2. Allo stato sono sospese tutte le attività propedeutiche alla vendita (asporto dei beni, deposito delle offerte, visione dei beni etc.), tenuto conto dell'impossibilità di garantire, per la necessità di contatti con un numero imprevedibile di persone, agli ausiliari del giudice ed ai terzi il rispetto di imprescindibili regole precauzionali igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica;

3. per le vendite già esperite, con aggiudicazione dichiarata in data anteriore al 9 marzo 2020, il termine per il versamento del saldo prezzo resta sospeso ai sensi dell'art. 83 comma 1 D.L. n. 18/2020;

4. Sono sospesi i termini per l'effettuazione della pubblicità previsti dalle ordinanze di vendita;

5. I gestori incaricati delle vendite non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito sino all'11.5.2020;

CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

I termini assegnati al debitore per il pagamento dei ratei previsti dall'ordinanza di conversione sono, allo stato, sospesi sino all'11 maggio 2020.

DECRETI DI TRASFERIMENTO.

L'emissione dei decreti di trasferimento è, allo stato, sospesa; tuttavia potranno essere valutate specifiche ragioni (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data) che rendano necessaria ed urgente l'emissione del decreto, in tali casi i professionisti delegati sono invitati a segnalare l'urgenza in sede di deposito telematico della bozza del decreto di trasferimento (utilizzando l'apposito avviso).

In considerazione delle condizioni dell'ufficio e, in particolare, della presenza di un sufficiente numero di unità di personale di cancelleria, si valuterà la progressiva ripresa dell'attività in oggetto.

PIANI DI RIPARTO

Le udienze ex art 596 c.p.c. già fissate o da fissarsi per l'approvazione dei piano di riparto - tenuto conto dei benefici economici per la collettività costituiti dalla successiva distribuzione delle somme accantonate a seguito delle aggiudicazioni dei beni staggiti - saranno tenute (cfr. sub parte I), preferibilmente, con le modalità previste alla lett.h) del settimo comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020, ossia con la c.d. trattazione scritta ovvero, se ritenuto opportuno dal G.E., in collegamento da remoto, come previsto dalla lett.f) del settimo comma dello stesso art.83, con preventiva comunicazione ai difensori della modalità e del relativo orario di trattazione.

LINEE GUIDA SETTORE PENALE NEL PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Nel periodo successivo all'11 maggio e sino al 30 giugno 2020

- Tutti i processi si svolgeranno a porte chiuse, senza presenza di pubblico, ai sensi dell'art.472, terzo comma, c.p.p..



- L'ingresso nelle aule sarà consentito solo a coloro che indosseranno mascherina e guanti monouso.
- Nelle aule del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga e del plesso di via Francesco Crispi non potranno essere trattati processi aventi un numero di imputati, in ogni caso non superiore a sei, e di parti civili, la cui contemporanea presenza in aula non consenta di rispettare il distanziamento sociale di sicurezza sanitaria.
- All'interno delle aule penali sono stati collocati dispenser di soluzione alcolica disinfettante e sui banchi a fianco dei microfoni saranno poste confezioni di alcool o disinfettante per consentire l'igienizzazione degli stessi;
- I presidenti dei collegi e delle Corti di Assise ed i singoli Giudici togati monocratici potranno motivatamente ritenere l'urgenza nella trattazione di processi anche al di fuori delle categorie per ciascuna sezione sotto indicate, a condizione che nell'aula sia comunque rispettato il distanziamento sociale; i difensori potranno segnalare (ai fini della trattazione) i processi che, già fissati per l'udienza dibattimentale, potranno essere definiti senza discussione (ad es. per remissione di querela o per morte del reo).
- I processi, rientranti nelle categorie che più sotto si indicheranno, che, per il numero di imputati e di parti civili, se trattati nelle aule del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga e/o del plesso di via Francesco Crispi, non consentiranno il rispetto della distanza sociale di sicurezza sanitaria, potranno, comunque, essere tenuti nelle aule di Bicocca, nei limiti della disponibilità di questi ultimi.
- I processi saranno trattati ad orari per ciascuno specificati; è fatto obbligo a tutti la massima puntualità nella presenza in aula.
- Le cancellerie provvederanno ad inviare alle parti, con congruo anticipo e, comunque, entro tre giorni prima della data di udienza, le comunicazioni relative ai processi che, si presume, potranno essere trattati, con indicazione del giorno e dell'ora di udienza. Per consentire agli avvocati di avere tempestiva notizia dei processi che, in ogni udienza, non saranno trattati, ciascuna sezione, con congruo anticipo e comunque entro cinque giorni prima della data di udienza, trasmetterà all'Ordine degli Avvocati di Catania l'elenco dei processi che per ogni udienza saranno rinviati e non trattati, individuati con il numero di ruolo. Il predetto Ordine provvederà ad inserire detto elenco sul suo sito almeno tre giorni prima della data di udienza. Le date e gli orari di rinvio saranno successivamente confermate o comunicate con pec dalle cancellerie.
- Qualora i difensori o i soggetti che essi rappresentano siano impediti per ragioni di salute a partecipare alle udienze ovvero qualora sussistano oggettive o concrete difficoltà o ragioni, che rendano loro effettivamente difficoltoso il raggiungimento in tempo utile della sede del Tribunale ove sia fissata udienza nelle forme ordinarie di trattazione, l'impedimento, tempestivamente comunicato dal difensore al giudice competente nelle forme di cui alle linee guida predisposte dal Presidente del Tribunale in data 16.4.2020, potrà essere considerato dal Tribunale, valutate tutte le concrete circostanze, "legittimo



impedimento” agli effetti degli artt. 304, 1° comma, lett. a e 420 ter c.p.p., 7 e 24 d.lgs. 159/2011”.

- I processi non rientranti nelle categorie sotto indicate, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g) del d.l.n.18/2020, saranno rinviati d’ufficio a data successiva al 31 luglio con sospensione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.l.n.18/2020, del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p. e dell’art. 24, comma 2, d.l. n.159/2011, per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, comunque, non oltre il 31 luglio 2020; nel fissare le date di rinvio, qualora le stesse ricadano entro l’anno in corso, si terrà conto della necessità di evitare la contemporanea presenza di troppe persone in aula e fuori dall’aula, e di garantire un’adeguata distanza tra le stesse.
- Le linee guida per il settore penale, relative alle modalità di trattazione e collegamento nelle udienze penali e di ricezione, trasmissione e deposito di istanze e provvedimenti da remoto, come articolate nel provvedimento del 16 aprile 2020 mantengono la loro validità, in quanto compatibili con le sopraindicate disposizioni e nella parte compatibile con la normativa vigente all’epoca della trattazione del processo.

PROCESSI CHE LE SINGOLE SEZIONI POTRANNO TRATTARE

Sezioni dibattimento e Corte di Assise

Nel periodo successivo all’11 maggio e sino al 30 giugno 2020, previa specifica indicazione dell’orario di trattazione e predisposizione dei ruoli di udienza con un adeguato numero di processi, selezionati da parte del presidente del collegio o del Giudice togato monocratico anche in ragione del numero degli imputati, in ogni caso non superiore a sei, e delle parti civili, che consenta, la contemporanea presenza in aula e fuori dall’aula di più persone in numero tale da rispettare il distanziamento sociale di sicurezza sanitaria, potranno essere trattati i processi, pendenti sui ruoli collegiali o dei giudici togati monocratici, secondo il seguente ordine di priorità

1. Processi in cui almeno uno degli imputati sia sottoposto a misura cautelare personale;
2. Processi con parti civili costituite che si prescrivono entro il 31 marzo 2021;
3. Processi in fase di discussione.

I processi del tipo sopra indicato, che per il numero di imputati e/o di parti civili, se trattati nelle aule del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga e/o del plesso di via Francesco Crispi, non consentano il rispetto della distanza sociale di sicurezza sanitaria, potranno, comunque, essere tenuti nelle aule di Bicocca.

Per la trattazione di ulteriori processi anche al di fuori delle categorie sopra indicate, valgono le regole sopra indicate.

I procedimenti non trattati saranno rinviati di ufficio secondo le modalità e con le conseguenze indicate in precedenza.

Sezione Gip/Gup

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 83, 3° comma, D.L. n. 18/20 e 36, 2° comma, D.L. n. 23/20, nel periodo successivo all’11 maggio e sino al 30 giugno



2020, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione dei ruoli di udienza con un adeguato numero di processi, in ragione del numero degli imputati, in ogni caso non superiore a sei, e delle parti civili, che consenta, la contemporanea presenza in aula e fuori dall'aula di più persone in numero tale da rispettare il distanziamento sociale di sicurezza sanitaria, potranno essere trattati

- procedimenti con almeno un imputato sottoposto a misura custodiale (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari);
- procedimenti d'esecuzione aventi ad oggetto l'applicazione della disciplina sul reato continuato o della rideterminazione della pena;
- procedimenti per i reati di cui agli artt. 612 bis, 612 ter, 572, 609 bis e segg. c.p. (codice rosso);

Per la trattazione di ulteriori processi anche al di fuori delle categorie sopra indicate, valgono le regole sopra indicate.

I procedimenti non trattati saranno rinviati di ufficio secondo le modalità e con le conseguenze indicate in precedenza.

Sezione Misure di Prevenzione

Nel periodo successivo all'11 maggio e sino al 30 giugno 2020, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione dei ruoli di udienza con un adeguato numero di processi in ragione del numero degli imputati che consenta, la contemporanea presenza in aula e fuori dall'aula di più persone in numero tale da rispettare il distanziamento sociale di sicurezza sanitaria, dovranno essere trattati:

1. tutti i procedimenti aventi ad oggetto richiesta di misura di prevenzione patrimoniale e nei quali siano stati adottati decreti di sequestro, per i quali, come è noto, sussistono stringenti termini di efficacia ancorati alla tempestiva conclusione del procedimento; un elevato numero di essi versa in fase istruttoria e comporterà, quindi, massiccia attività d'udienza con audizione di testi, consulenti e periti e discussione delle parti;
2. i connessi procedimenti avviati ai sensi dell'art. 41 comma 1 *sexies* d.lgs. 159/2011;
3. i procedimenti aventi ad oggetto richieste di revoca di misure di prevenzione;
4. i procedimenti di rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14 comma 2 ter d.lgs. 159/2011;
5. tutti i procedimenti in camera di consiglio che non prevedono la partecipazione delle parti;

Per completezza e comodità di lettura, si riportano di seguito le linee guida relative alle modalità di trattazione e collegamento nelle udienze penali e di ricezione, trasmissione e deposito di istanze e provvedimenti da remoto, già articolate nel provvedimento del 16 aprile 2020, applicabili nella parte compatibile con la normativa vigente all'epoca della trattazione del processo.



SEZIONI DIBATTIMENTO

ARTICOLO 1

(Udienze di convalida con contestuale richiesta di giudizio direttissimo)

1. Le udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 ss. e 558 ss. c.p.p.) sono tenute attraverso aule attrezzate per la videoconferenza (ove già disposta o comunque disponibile) o attraverso collegamento da remoto, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza *Microsoft TEAMS* o *Skype for business*, forniti dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Ove tale modalità risulti impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.
2. La persona arrestata, se detenuta in carcere, sarà presente in video-collegamento dall'istituto penitenziario con una delle due modalità sopra indicate e meglio specificate al comma 4.
3. Quando l'arrestato non è ristretto in carcere e non sia possibile celebrare l'udienza da remoto per l'arrestato o per il suo Difensore (ad esempio per indisponibilità, presso la polizia giudiziaria operante, di saletta attrezzata per il collegamento da remoto, indisponibilità di altre salette presso altri operatori di polizia giudiziaria, volontà del Difensore o dell'arrestato di essere presente nell'aula di Tribunale, ecc.) si procederà nelle forme ordinarie con la partecipazione fisica di tutte le parti in udienza e sarà cura del giudice o, in sua assenza, del cancelliere assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti volte a prevenire il rischio di contagio.
4. Nei casi di cui al comma 2 ed in tutti gli altri in cui sia possibile celebrare l'udienza da remoto (cioè quando non ricorrono le impossibilità di cui al comma 3) si seguiranno le seguenti disposizioni:
 - a. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula/camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
 - b. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284¹ c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
 - c. Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, il Difensore potrà comunicare direttamente alla polizia giudiziaria procedente se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale (nel qual caso, come sopra indicato, si applicherà il precedente comma 3), ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta

la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale, richiedendo l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (d'ora in poi PEO) con la quale il predetto desidera collegarsi da remoto.

- d. In caso di mancata interlocuzione con la polizia giudiziaria, fermo che non ricorra nessuna delle impossibilità di cui al comma 3, il Difensore potrà scegliere di partecipare dal luogo ove si trova l'arrestato o da remoto, comunicandolo alla Cancelleria competente al giudizio almeno due ore prima dell'orario fissato per l'udienza. Resta fermo che, in caso di mancata comunicazione da parte del Difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
- e. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti comunque ristretto. A tal fine il giudice inizierà le formalità di rito (attraverso il collegamento con piattaforma *Microsoft TEAMS* o *Skype for business*), non prima che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari. A detto ultimo fine, il giudice che procede consentirà che, prima delle formalità di rito, sia garantito il termine di almeno 20 minuti per consentire dette interlocuzioni preliminari.
- f. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del PM (http://www.procuracatania.it/allegatinews/A_29935.pdf) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando le generalità del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
- g. La segreteria del Pubblico Ministero di turno, verificata la completezza degli atti, procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:
- g') al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato (attraverso SNT o TIAP Posta oppure al suo indirizzo PEO già comunicato ed inserito nel verbale di arresto/fermo);
 - g'') alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati
 - primapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - secondapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - terzapenale.tribunale.catania@giustizia.it,



- quartapenale.tribunale.catania@giustizia.it;

g'') al Pubblico Ministero designato per l'udienza.

Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso Difensore e con la cancelleria interessata.

- h. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore. Il decreto indicherà, altresì, il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua, convocandolo, preferibilmente, presso il luogo in cui si trova l'arrestato, nel rispetto delle prescrizioni vigenti volte a prevenire il rischio di contagio.
- i. Il giorno dell'udienza il cancelliere o, in caso di impossibilità di questi, il giudice avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare, avviando la registrazione dell'udienza con l'apposito comando presente su *Teams* o *Skype for business*, collegando, altresì, l'impianto d'aula all'altoparlante del dispositivo dal quale è collegato, in modo da consentire ai tecnici della fonoregistrazione di operare autonomamente. Accertata la regolare costituzione delle parti, il cancelliere/giudice darà atto che i medesimi sono fisicamente presenti nell'aula del Tribunale e che si procede con la partecipazione a distanza delle altre parti "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. In caso di convalida dell'arresto, onde accelerarne la trattazione, il cancelliere darà atto a verbale che le parti sono nell'impossibilità di sottoscriverlo, ai sensi dell'art. 137² c.p.p., ma che non vi è incertezza sulle persone intervenute. Il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da remoto, in luogo in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di aderire a dette modalità partecipative, di cui accetta gli effetti (art.183 c.p.p.).
- j. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.
- k. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Ferma la registrazione attraverso l'apposita funzione disponibile su *Teams*, dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà.

ARTICOLO 2

(Proseguo del giudizio per direttissima)

1. Ove persista il periodo emergenziale, i giudizi che si svolgeranno in data diversa da quella della convalida (non definiti contestualmente ad essa in ragione del

termine a difesa), sempre che il giudice abbia applicato una misura cautelare coercitiva e fermo il disposto dell'art. 83³, lett. b), d.l. n. 18/2020, seguiranno nelle stesse modalità con cui si è svolta la convalida, vale a dire, quelle di cui all'art.1³ o 1⁴. Tutti gli altri giudizi proseguiranno nelle forme ordinarie sul ruolo del giudice assegnatario.

2. Nel caso di partecipazione da remoto (art. 1⁴), il giudice dispone che l'imputato partecipi – nel giorno e nell'ora preordinata - dalla postazione predisposta all'interno dell'istituto carcerario ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove ammetterà che l'imputato acceda, di regola, senza scorta.
3. Sono salve diverse determinazioni del Difensore e dell'arrestato, nel qual caso si procederà nelle forme ordinarie con partecipazione fisica all'udienza (art. 1³), previo avviso al giudice procedente almeno 3 giorni prima della data prevista per l'udienza (comunicata nelle forme di cui al successivo art. 3).

ARTICOLO 3

(Ricezione, trasmissione e deposito istanze e provvedimenti da remoto presso le sezioni dibattimentali)

1. Fino al 11.05.2020 o alla data successiva che dovesse essere fissata dal legislatore per la sospensione di ogni attività giudiziaria non urgente e, comunque, sino alla successiva data individuata dal legislatore o dal Capo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 83⁶⁻⁷ d.l. n. 18/2020, il deposito dei provvedimenti giurisdizionali – diversi da quelli per i quali opera la sospensione dei termini di deposito - la ricezione e trasmissione degli atti diretti al Tribunale e provenienti dalla Procura della Repubblica o dai Difensori potranno avvenire con le seguenti modalità alternative, fermo restando che, entro il termine previsto dall'art. 128 c.p.p. (da intendersi sospeso ai sensi dell'art. 83² d.l. n. 18/2020) sarà cura della parte cui l'atto si riferisce di depositare l'originale in cancelleria.
2. Il pubblico ministero potrà trasmettere il proprio atto (richiesta/aggravamento di misura cautelare, istanza di scarcerazione, parere, ecc.) che non superi le 6 facciate comprensive di allegati, firmato con sottoscrizione autografa, scansionato e corredato da tutti gli allegati su cui lo stesso si fonda (in formato word e/o pdf), mediante posta elettronica (dal proprio indirizzo pec o indirizzo istituzionale) all'indirizzo PEO della cancelleria del giudice competente
 - primapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - secondapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - terzapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - quartapenale.tribunale.catania@giustizia.it
3. Parimenti, il difensore dell'indagato/imputato trasmetterà la propria istanza relativa ad affari urgenti (istanza di revoca, modifica delle misure cautelari, istanza di scarcerazione per decorrenza termini, ecc.), firmata con sottoscrizione autografa, scansionata e corredata da tutti gli allegati su cui lo stesso si fonda (in formato word e/o pdf) mediante pec all'indirizzo PEO della cancelleria del



- giudice competente.
4. Ambo le parti di cui ai commi precedenti avranno cura, prima di mandare l'atto/istanza di inserire/*flaggare* le opzioni 'conferma di recapito e lettura'. Ciò al fine di evitare la duplicazione e moltiplicazione di comunicazioni con la cancelleria stessa (per assicurarsi del corretto recapito/lettura), ma, nel contempo, essere certi del corretto recapito/lettura del loro atto/istanza. All'atto di aprire e scaricare la posta, la cancelleria darà conferma della ricezione/lettura, tramite le corrispondenti opzioni del *client* di posta.
 5. La cancelleria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno della ricezione dell'atto, dopo averlo depositato, lo inoltrerà al magistrato (all'indirizzo istituzionale pec o peo del giudice e, in caso di istanza diretta al collegio, al presidente dello stesso); nel caso necessiti di parere, contestualmente, la cancelleria invierà l'istanza all'indirizzo pec o peo del PM (http://www.procuracatania.it/allegatinews/A_29935.pdf).
 6. Il magistrato, predisposto, stampato e firmato il provvedimento, ove non possa o non ritenga di depositarlo in forma cartacea, lo scansionerà e lo invierà al cancelliere tramite posta elettronica. In caso di provvedimento collegiale, il relatore/estensore ed il Presidente provvederanno conformemente uno dopo l'altro, prima dell'invio alla cancelleria, prevedendo, infine, che l'ultimo firmatario, qualora il provvedimento non sia depositato in forma cartacea, lo trasmetta scansito, comprensivo di tutte le firme, alla cancelleria competente (vedi indirizzi sopra indicati);
 7. Il cancelliere stamperà il file ricevuto dal magistrato, lo depositerà, lo scansionerà e lo invierà al richiedente ed alle altre parti cui è prevista la comunicazione al loro indirizzo pec/peo.
 8. Il Giudice/Collegio provvederà a depositare l'originale del provvedimento già depositato telematicamente, non oltre cinque giorni dalla fine dell'emergenza sanitaria in atto (secondo il combinato disposto degli artt. 128 c.p.p. e art. 83 d.l. n. 18/2020);
 9. Quando le parti (PM/Difensore/Giudice-Collegio) depositeranno il provvedimento originale, il cancelliere provvederà a dare atto dell'avvenuto deposito del provvedimento stesso (duplicando quanto fatto sulla copia per immagine già depositata e trasmessa) con la seguente dicitura "*originale del provvedimento già depositato telematicamente il ...*").

ARTICOLO 4

(Richiesta copia atti e pagamento diritti di cancelleria dibattimentale in via telematica)

1. Nel caso di richieste copia di atti il Difensore potrà richiedere alla Cancelleria competente, il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una peo agli indirizzi istituzionali sopra indicati con le modalità di cui all'art. 3.
2. L'Ufficio di cancelleria quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà al difensore, rispondendo all'email inviata dal Difensore.
3. Appena il Difensore trasmetterà per email il documento comprovante l'avvenuto

versamento dell’F23 (che dovrà contenere esplicito riferimento al procedimento per cui la richiesta di copia è avanzata) – la cancelleria provvederà ad inviare, sempre per e-mail, la copia scansionata dell’atto richiesto.

4. Qualora il Difensore fosse dotato dell’apposita smart card (quella che usa per i depositi telematici), in luogo dell’allegato F23, potrà procedere al pagamento telematico attraverso l’accesso/registrazione sul portale telematico del Ministero di Giustizia “*pst.giustizia.it/PST*”. Alla voce servizi ‘ON LINE’ e poi pagamenti (PAGOPA), basterà scegliere l’ufficio giudiziario e inserire nella causale ‘*diritti di copia*’, il numero del procedimento, l’anno e le altre informazioni utili alla individuazione dell’atto di cui sta pagando i relativi diritti. Anche in questo caso il Difensore trasmetterà per email, il documento comprovante l’avvenuto pagamento telematico (solitamente PDF/ricevuta di pagamento ottenuta dal portale PAGO PA) e la cancelleria provvederà ad inviare, sempre per e-mail, la copia scansionata dell’atto richiesto.

SEZIONE GIP - GUP

ARTICOLO 5

(Affari ufficio gip-gup)

1. Fino all’11 maggio 2020 o all’eventuale data successiva che dovesse essere fissata dal legislatore (o successivamente stabilita dal capo dell’ufficio), per gli affari di competenza dell’ufficio Gip-Gup, si procederà, in via esclusiva ed in deroga a quanto concordato per altri uffici del Tribunale, nei termini previsti nel presente articolo.

Udienze di convalida e interrogatori ex art. 294 c.p.p.

2. Le udienze di convalida dell’arresto e del fermo previste dall’art. 391 c.p.p. e l’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p., saranno effettuati mediante aule attrezzate per la videoconferenza ovvero attraverso collegamento da remoto, con utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza *Microsoft TEAMS o Skype for business*, fornite dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia. Ove tale modalità risulti impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.
3. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video-collegamento dall’istituto penitenziario con una delle due modalità sopra indicate.
4. La polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore nominato il luogo nel quale l’arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l’aula della camera di consiglio o presso il luogo di detenzione. Richiederà al difensore l’indicazione dell’indirizzo mail ove intende ricevere le prescritte successive comunicazioni e l’inoltro degli atti disponibili in formato elettronico.
5. Nei casi in cui l’indagato si trovi ristretto in uno dei luoghi di cui all’art. 284¹ c.p.p. (sia nel caso di arresto che nel caso di esecuzione di misura cautelare), la polizia giudiziaria richiederà all’interessato un affidabile recapito telefonico ove inoltrare la comunicazione del luogo ed ora di celebrazione dell’udienza di

convalida. L'udienza di convalida o l'interrogatorio saranno effettuati in una delle due aule gip del piano terra, entrambe di ampie dimensioni (tali da consentire l'espletamento dell'attività in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria), con la presenza necessaria del difensore. L'indagato sarà di regola autorizzato ad allontanarsi dal domicilio senza scorta per partecipare all'udienza o all'interrogatorio.

6. Al difensore saranno comunque garantiti, prima e dopo l'udienza (o l'interrogatorio), colloqui telefonici riservati con l'indagato ristretto in carcere.
7. Il p.m. si impegna a inoltrare tempestivamente al difensore nominato, comunque almeno un'ora prima dell'udienza di convalida, tutti gli atti disponibili in formato elettronico.

Giudizi

8. Le udienze ordinarie o camerali relative a procedimenti non soggetti alla sospensione dei termini ed al rinvio d'ufficio, concernenti imputati in stato di detenzione in carcere, saranno tenute nelle le aule attrezzate per la videoconferenza. Per gli imputati soggetti a misure cautelari di minore gravità si procederà nelle forme ordinarie, e sarà cura del giudice assicurare particolare attenzione al distanziamento interpersonale dei partecipanti.

Ricezione, trasmissione e deposito istanze

9. I difensori potranno trasmettere istanza relativa ad affari urgenti (comunque attinente alla posizione di indagato/imputato soggetto a misura cautelare) inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica dell'ufficio gip (gipgup.tribunale.catania@giustizia.it) con i relativi documenti allegati. Restano riservate all'organizzazione interna dell'ufficio le modalità di gestione dell'istanza. Sarà cura della cancelleria, nei limiti dettati dall'attuale riduzione delle presenze del personale (legate alla emergenza sanitaria), dare comunicazione al difensore per via telematica del provvedimento adottato, ferma restando la sua immediata esecuzione.
10. L'attuale sovraccarico di istanze e richieste dei difensori (interdetti all'accesso generalizzato in cancelleria) con modalità telematiche non consente di poter accettare, con il mezzo telematico, anche istanze o richieste provenienti dal p.m., per il quale restano a disposizione i mezzi ordinari (che non comportano significativi incrementi di accessi in cancelleria).

Richiesta copia atti e pagamento diritti di cancelleria in via telematica

11. Per quanto attiene alle modalità di richiesta e di rilascio di copia di atti e di pagamento dei diritti di cancelleria in via telematica, si rinvia alle modalità indicate all'art.4

SEZIONI RIESAME, ASSISE E PREVENZIONE

ARTICOLO 6

(Affari sezioni Riesame, Assise e Prevenzione)

1. Le udienze relative a procedimenti non soggetti alla sospensione dei termini ed al rinvio d'ufficio e dei quali sia stata chiesta la trattazione ai sensi degli artt. 83

d.l. n. 18 del 17.3.2020 e 36 d.l. n.23 del 8.4.2020, concernenti indagati/imputati/proposti in stato di detenzione in carcere, saranno tenute col sistema della videoconferenza.

2. Per indagati/imputati/proposti soggetti a misure cautelari di minore gravità e per i soggetti proposti per la sottoposizione a misura di prevenzione in stato di libertà che avanzano istanza di trattazione, si procederà nelle forme ordinarie e sarà cura del Presidente del Collegio assicurare particolare attenzione al distanziamento interpersonale dei partecipanti.
3. I procedimenti penali in cui i termini previsti dall'art. 304 c.p.p. scadono entro l'11 maggio 2020 e nei sei mesi successivi saranno trattati con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. I difensori potranno trasmettere istanze relative ad affari urgenti (comunque attinenti alla posizione di indagati/imputati/proposti soggetto a misura cautelare) inoltrandola agli indirizzi di posta elettronica degli uffici
 - riesame (riesame.tribunale.catania@giustiziacert.it),
 - assise (assise.penale.tribunale.catania@giustiziacert.it),
 - prevenzione (misurediprevenzione.tribunale.catania@giustiziacert.it),con i relativi documenti allegati. Sarà cura della cancelleria, nei limiti dettati dall'attuale riduzione delle presenze del personale (legate alla emergenza sanitaria), dare comunicazione al difensore per via telematica del provvedimento adottato, ferma restando la sua immediata esecuzione.
5. L'attuale sovraccarico di istanze e richieste dei difensori e, con riferimento al settore prevenzione, anche di amministratori giudiziari (soggetti tutti interdetti all'accesso generalizzato in cancelleria) con modalità telematiche, non consente di poter accettare, con il mezzo telematico, anche istanze o richieste o documenti provenienti dal p.m., per il quale restano a disposizione i mezzi ordinari (che non comportano significativi incrementi di accessi in cancelleria).
6. Restano riservate all'organizzazione interna delle Sezioni Riesame, Assise e Prevenzione le modalità di trasmissione interna e di deposito dei provvedimenti adottati dai giudici.
7. Per quanto attiene alle modalità di richiesta e di rilascio di copia di atti e di pagamento dei diritti di cancelleria in via telematica, si rinvia alle modalità indicate all'art.4

Son fatte salve future diverse determinazioni, in particolare per il periodo 1 - 31 luglio 2020, qualora dovesse mutare la situazione igienico sanitaria.

Catania, - 8 MAG. 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino**

